

Ordinanza sull'esonero dalla responsabilità dei debitori doganali in relazione al coronavirus

del 26 maggio 2021 (Stato 1° luglio 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 10 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020¹,

ordina:

Art. 1 Esonero dalla responsabilità dei debitori doganali

Le persone che allestiscono professionalmente dichiarazioni doganali nonché le imprese di trasporto e i loro dipendenti non rispondono dell'obbligazione doganale, oltre ai casi di cui all'articolo 70 capoversi 4 e 4^{bis} della legge del 18 marzo 2005² sulle dogane, se sono adempiute le seguenti condizioni:

- a. i debitori doganali che rispondono solidalmente secondo l'articolo 70 capoversi 1 e 2 della legge sulle dogane sono insolvibili a causa di un fallimento, una moratoria concordataria, una liquidazione o una palese insolvenza al momento in cui sorge l'obbligazione doganale o al momento dell'avvio di una procedura di riscossione posticipata;
- b. il fallimento, la moratoria concordataria, la liquidazione o la palese insolvenza è da ricondurre ai provvedimenti adottati delle autorità per combattere il coronavirus (COVID-19) e il debitore doganale insolubile lo dimostra in modo credibile nell'ambito della procedura di riscossione posticipata o della procedura d'esecuzione.

Art. 2 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2021.

² Ha effetto sino al 31 dicembre 2021.

